

DISCIPLINARE PROVVISORIO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA "ISOLE CICLOPI"
ANNO 2022

Decreto Istitutivo del 9 novembre 2004 dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi"

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta "Isole Ciclopi", nelle more dell'approvazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5, del Decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, comprensivo dei Corrispettivi e delle Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della Transizione Ecologica del Mare.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente Disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dal soggetto gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle Aree marine protette.
3. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «acque di sentina», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.




Figura 2.
 Itinerari
 subacquei

Articolo 9 - Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione, autorizzati dal soggetto gestore, con sede legale nei comuni di Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale ed iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b) in presenza di almeno due guide/istruttori per un numero di subacquei compreso tra 2 (due) e 10 (dieci), un singolo subacqueo può essere accompagnato da una sola guida/istruttore;
 - c) in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera b.
 - d) in ciascun sito di immersione con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
 - e) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;

- f) ogni singola immersione deve essere comunicata a mezzo fax o e-mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, almeno con 12 ore di anticipo, con l'indicazione del sito di immersione, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
3. Le visite guidate subacquee e la didattica subacquea devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 7, comma 5.
 4. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
 5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
 6. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dal soggetto gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
 7. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
 8. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
 9. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli artt.11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
 10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c) attestare che, nel caso in cui si accompagnino persone disabili, almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori o in alternativa che il centro immersioni si avvale della collaborazione di soggetti terzi, già autorizzati dal soggetto gestore, in possesso della suddetta abilitazione;
 - d) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni; le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:

- I. motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entrobordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - II. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - III. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
- e) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore;
 - f) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - g) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20;
11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dal soggetto gestore.

Articolo 10 – Disciplina delle attività di seawatching

1. Nella zona A non sono consentite le attività di *seawatching*;
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di *seawatching* svolte dai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con sede legale nei comuni di Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale ed iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, secondo le seguenti modalità:
 - a) in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;
 - b) in presenza di almeno una guida/istruttore per un numero di persone non superiore a 8 (otto) con non più di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito;
 - c) in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - d) ogni singola attività deve essere comunicata a mezzo fax o e-mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, almeno con 12 ore di anticipo, con l'indicazione del sito, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
3. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle attività di *seawatching*, è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dal soggetto gestore in corrispondenza degli itinerari indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare la visita guidata. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche
4. Prima della visita guidata è fatto obbligo ai centri di immersione autorizzati di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito da visitare e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.

5. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'attività di *seawatching*, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dal soggetto gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i titoli professionali posseduti da ciascuna guida/istruttore, la data, l'orario, il sito in cui sarà svolta l'attività; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale del soggetto gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dal soggetto gestore per le finalità istituzionali.
6. Le unità nautiche a supporto dell'attività di *seawatching* devono osservare le disposizioni degli artt.11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di *seawatching* nell'Area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a) presentare al soggetto gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati al successivo art. 19;
 - b) attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c) indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi degli istruttori, guide subacquee, guide ambientali escursionistiche e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della Marina Mercantile (come sostituito dal D.M. 25/08/1989);
 - d) comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti nell'ambito dell'attività di *seawatching*, al fine di aggiornare l'autorizzazione del soggetto gestore;
 - e) assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - f) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 20;

Articolo 11 - Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'Area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella zona A la navigazione da diporto è vietata ed eccezione del transito dei natanti, esclusivamente a remi o a propulsione elettrica, per il solo raggiungimento delle aree di balneazione e per le attività di servizio, svolte da e per conto dell'Università di Catania, per l'accesso alla RNI Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi ed alla Stazione Marittima di Biologia dell'Isola Lachea.
3. Nella zona B è consentito l'accesso e la navigazione, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Catania vigenti, nelle seguenti modalità:
 - a) la navigazione a vela e a remi;
 - b) la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque in assetto dislocante.
 - c) la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite